

Tra *Droit des Gens* e *Coutume*.

La memoria sui consoli delle nazioni di Carlo Ignazio Montagnini (1769)

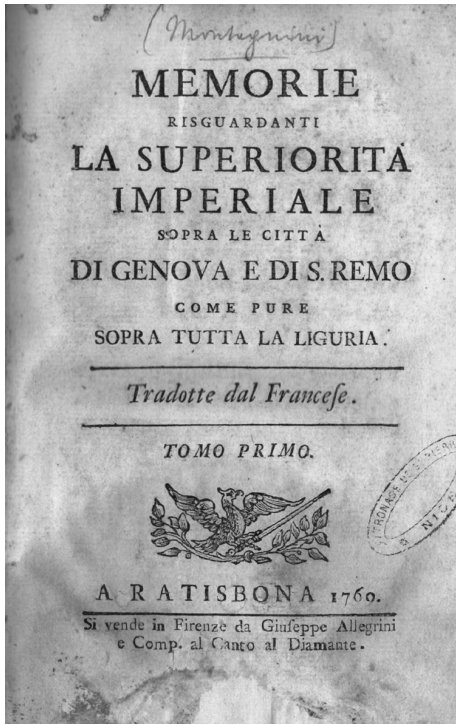
ANDREA PENNINI

1. La figura di Carlo Ignazio Montagnini ha riscosso una limitata fortuna nella storiografia giuridico-istituzionale degli «spazi sabaudi»¹. Infatti, escludendo l'interesse mostrato da Luigi Bulferetti e alcune riflessioni più recenti sviluppate soprattutto in riferimento al soggiorno viennese², risultano sporadiche e marginali le considerazioni sulla sua persona e sulla carriera di giurista e di diplomatico al servizio del re di Sardegna nella seconda metà del XVIII secolo.

Eppure questo «intellettuale piemontese» inserito da Carlo Alberto tra i personaggi illustri della storia sabauda³ rappresenta uno dei migliori esempi di quel tentativo messo in atto dalla Corte sabauda di formare una nobiltà di servizio «con un forte senso dello Stato, un'ideologia della competenza, una notevole capacità di vivere il rapporto fra politica e cultura come un'etica professionale»⁴. Egli, nato nel 1730, appartiene alla generazione di avvocati-burocrati posti dalla dinastia al vertice del sistema amministrativo cresciuti all'ombra

di Gianbattista Lorenzo Bogino, che si trovavano a operare nel nuovo contesto politico-istituzionale scaturito dalla "giubilazione" del potente Ministro di Stato⁵. Infatti, divenuto re nel febbraio del 1773, Vittorio Amedeo III sceglie di rompere l'alleanza plurisecolare tra trono e ceto togato per favorire il reinserimento al vertice delle istituzioni politiche di un'aristocrazia slegata dalla tradizione del riformismo sabauda che si rifaceva ai modelli di governo illuminati dell'Europa del Nord, come quelli di Federico II di Prussia, Caterina II di Russia e Gustavo III di Svezia. Si apre così un confronto serrato tra l'antica burocrazia e un esuberante partito di Corte che provoca all'interno degli Stati sabaudi «un periodo di profondo fermento politico, culturale ed economico»⁶, approdando a un difficile quanto precario equilibrio che non riesce ad arginare l'irrompere delle istanze rivoluzionarie sul finire del XVIII secolo.

Anche prima dell'ascesa al trono di Vittorio Amedeo III che – comunque – rappresenta il vero e proprio punto di svolta



Frontespizio dell'opera di Montagnini, *Memorie risguardanti la superiorità imperiale sopra le città di Genova e San Remo*, 1769

per la sua carriera, in quanto è nominato residente sabaudo presso la Dieta imperiale e, in previsione di ciò, investito del titolo comitale di Mirabello, Carlo Ignazio Montagnini ha già avuto modo di mettersi in luce all'interno delle istituzioni sabaude in qualità di assistente di Luigi Malabaila di Canale, residente del re di Sardegna a Vienna e figura di riferimento per la Corte di Torino per i rapporti con l'Impero e l'Europa orientale⁷. Come giurista al servizio del diplomatico, Montagnini studia e approfondisce il legame d'interdipendenza originaria tra la dinastia di Savoia e l'Impero, cercando di armonizzare il processo

di statalizzazione degli spazi sabaudi con il diritto pubblico imperiale⁸.

Su sua richiesta esplicita, Montagnini viene richiamato a Torino nel 1769 e inquadrato all'interno della Segreteria degli esteri, restandovi fino al 1773 quando viene inviato prima a Ratisbona e poi, dal 1778, all'Aia⁹. Durante il suo soggiorno torinese, il giurista originario di Trino offre alla Corte alcune riflessioni sui temi più svariati. Tra queste vi sono alcune considerazioni sulle funzioni dei *Ministres étrangers*, sulle loro franchigie e prerogative¹⁰, che si inseriscono nel quadro di un dibattito esistente nelle segrete stanze della burocrazia sabauda del XVIII secolo¹¹. Tra queste memorie che, in quanto destinate a un uso strettamente interno, restano manoscritte, si trova la *Mémoire touchant les consuls des nations étrangères*¹², che rappresenta una delle più interessanti analisi sull'istituto consolare d'antico regime in area sabauda.

2. È già stato riferito come tale memoria appartenga a quella parentesi della biografia di Montagnini in cui agisce da «commis subalterne»¹³ a Torino. E infatti, scorrendo l'elenco dei manoscritti di Carlo Ignazio Montagnini pubblicato a inizio XIX secolo da Gaspard De Gregory, si ritrova una *Mémoire touchant les consuls de France, dans les villes, et les ports du royaume* composta a Torino il 25 settembre 1769¹⁴. Il titolo sembra non corrispondere del tutto a quello conservato in Archivio di Stato ma, andando poco oltre l'apparenza, il tema è il medesimo e De Gregory non segnala altri testi sull'argomento. Inoltre, la memoria considerata in questa sede ha la funzione di risposta puntuale alle pretese di natura

giurisdizionale inserite nelle regie patenti di nomina di Pierre Le Seurre quale nuovo console di Francia a Nizza¹⁵.

Una prima conferma che il testo conservato presso gli archivi torinesi possa essere il medesimo segnalato da De Gregory o, quantomeno, una sua copia, è data dal fatto che gli «importantissimi manoscritti intorno alle cose diplomatiche da lui trattate»¹⁶ vengono acquistati da Vittorio Emanuele I in età di Restaurazione. Un secondo indizio viene poi fornito da Luigi Montagnini di Mirabello, magistrato e membro della Regia Deputazione di storia patria, nell'edizione a stampa *Dell'antica legislazione italiana sulle manimorte*. Qui, infatti, il lontano parente dell'abate trinese afferma che «di Vienna, poco dopo il suo ritorno, cioè il 28 dicembre 1769, trasmetteva al cavaliere Carlo Flaminio Raiberti un trattato intorno ai diritti e privilegi dei consoli»¹⁷. Tralasciando la questione del luogo di stesura della memoria che in questa sede assume un interesse relativo, pur nella sua sinteticità, quanto scritto dall'erede di Carlo Ignazio Montagnini aggiunge elementi utili a questa riflessione preliminare al testo.

In primo luogo il titolo dell'opera è molto simile a quello dell'inventario archivistico, riportato anche nella bibliografia storica degli Stati sabaudi curata da Antonio Manno e Vincenzo Promis¹⁸. Si specifica – però – il destinatario della memoria, ovvero il Raiberti, al tempo primo ufficiale della Segreteria di Stato per gli affari esteri¹⁹. Questo conferma la natura burocratica del documento e lo colloca in quella florida memorialistica interna all'amministrazione e alle magistrature sabaude volta a costruire un sistema di pensiero e un retroterra culturale pragmatico in grado di risolvere volta per volta questioni di natura specifica.

Si ravvisa però un leggero scostamento di date tra quanto è stato riferito dall'estensore della *Istoria della vercellese letteratura* e l'erede dell'autore della memoria. Confermato per entrambi l'anno 1769, il primo afferma che la memoria è stata completata il 25 settembre; mentre il secondo indica nel 28 dicembre la data di consegna della stessa al proprio superiore in grado. Prendendo entrambe le date per buone, è difficile identificare la ragione di questo scarto. Eppure, sia che sia un'unica copia della memoria stilata in settembre e poi consegnata alla Segreteria in dicembre, sia – più probabile – che la prima sia una copia privata (andata poi perduta) e la seconda quella ufficiale conservata nei Regi archivi, il riferimento cronologico resta omogeneo e coerente.

La memoria di Montagnini non può dunque (e non deve) essere considerata un ragionamento generale e astratto sulle istituzioni e le funzioni consolari del XVIII secolo, ma – piuttosto – una riflessione sui diritti e privilegi dei consoli delle nazioni in cui si incrociano e scontrano le azioni di due realtà che tendono ad ampliare le proprie prerogative statuali (il regno di Francia in favore del proprio console e il regno di Sardegna in favore delle proprie istituzioni) e un mondo consuetudinario risalente nel tempo costituito da «rapporti particolari, circuiti clientelari e di scambio, ragioni di opportunità politica e commerciale, equilibri pattuiti e prove di forza»²⁰. Per tale ragione è necessario connettere il testo di Montagnini con il suo contesto d'origine, ovvero la seconda parte del regno di Carlo Emanuele III²¹.

La pace di Aquisgrana del 1748 schiude infatti agli Stati sabaudi un lungo e, per certi versi, forzato periodo di pace esterna e

di relativa quiete interna che si interrompe soltanto con le guerre rivoluzionarie di fine secolo²². In questo lasso di tempo il governo di Sua Maestà il re di Sardegna si dedica a puntellare le riforme giuridico-istituzionali volute da Vittorio Amedeo II nella prima metà del Settecento e a riflettere su come dare un nuovo impulso all'asfittica economia, resa ancor più fragile dai due cicli bellici ravvicinati del 1733-38 e del 1740-48. Tra questi progetti vi è quello di fare di Nizza un porto che sia in grado di competere con i principali scali del quadrante centro-occidentale del Mediterraneo, provando a inverare un sogno mercantilistico risalente nel tempo²³. In questo senso va letta tanto la costruzione del porto di Limpia in sostituzione o, per meglio dire, in affiancamento alla rada di Villafranca, quanto il consolidamento della speciale magistratura del Consolato del mare avvenuto in forza degli editti sovrani del 1749 e 1750 che – inoltre – ridefiniscono, non senza problemi, i privilegi del porto-franco di Nizza e Villafranca²⁴.

Questo rinnovato interesse sabaudo per il mare porta a un incremento dei flussi commerciali in ingresso e in uscita dai porti della Contea e, conseguentemente, all'aumento della presenza di consoli delle nazioni straniere a Nizza che nel giro di due decenni porta ad avere nella città della Costa Azzurra un corpo consolare numericamente rilevante, anche se – come denunciato nel 1778 dal governatore Filippo Valentino Asinari di San Marzano²⁵ – non sempre qualificato. D'altro canto già con le istruzioni al Consolato del mare del luglio 1750 Carlo Emanuele III prova a spiegare, con una certa approssimazione, cosa la Corte di Torino intenda per console delle nazioni e quali siano le sue funzioni, le sue

prerogative e – soprattutto – i suoi limiti. Si specifica, infatti, che i consoli «sogliono avere l'uso di qualche giurisdizione fra i propri nazionali però solamente, e ciò per una reciproca intelligenza de' Principi e convenienza, e per le cose marittime e di commercio» e soprattutto che essi «non godono, come i ministri pubblici veruna franchigia; anzi soggiacciono alla giustizia del luogo in cui risiedono, sì per le cause civili, che criminali, se non è altrimenti convenuto, oppure osservato reciprocamente»²⁶.

Questa istruzione, però, propone un modello che si discosta da quello vigente nel regno di Francia, dove in forza di alcuni provvedimenti sovrani, tra cui la *Ordonnance de la marine* del 1681, la carica di console è ormai divenuta di esclusiva nomina regia e comporta l'acquisizione di un compenso fisso erogato dalla *Chambre de commerce de Marseille* e determinate immunità e poteri giurisdizionali non del tutto armonizzabili con il sistema sabaudo e le consolidate tradizioni nizzarde²⁷.

Nel 1769 si arriva al confronto diretto tra l'impostazione sabauda, che tende a limitare l'autonomia giurisdizionale dei consoli stranieri ponendoli sotto la "tutela" del Consolato del mare e privilegiando i *consules electi* che sono anche sudditi del re di Sardegna, e il modello dei *Consuls françois dans les pays étrangers*, intesi come ufficiali del re dotati di un'importante capacità di giurisdizione nei confronti dei propri connazionali. In forza di queste prerogative Pierre Le Seurre, nuovo console designato dalla Corte di Versailles, non intende accettare l'exequatur alle sue lettere patenti in cui non si accorda l'esercizio di alcuna giurisdizione. Facendo perciò leva su quanto posto in essere dalla normativa francese e

sul fatto che il precedente console di Francia Antoine Juillien non ha subito questa limitazione dell'esercizio delle sue funzioni, Le Seurre si rivolge tanto all'ambasciatore di Francia a Torino, quanto a Versailles per eliminare le clausole previste dall'*exequatur*²⁸. La questione ha – dunque – già superato i limitati confini della Contea di Nizza e delle istituzioni consolari, andando a interessare direttamente la Segreteria per gli Affari esterni di Torino che quindi affida a Carlo Ignazio Montagnini il compito di redigere una riflessione sui diritti e privilegi dei consoli che funga da base per un eventuale regolamento in materia.

3. Sono quattro i nodi che Montagnini indica come necessari da svolgere per delineare i fondamenti, la natura e l'estensione dei privilegi consolari. In primo luogo bisogna comprendere se in virtù del solo diritto delle genti si renda obbligatorio ricevere i consoli delle nazioni straniere, anche in assenza di un esplicito impegno tra due Stati e, di conseguenza, se sussista la possibilità di imporre ai consoli delle condizioni di carattere giurisdizionale o limitare le loro esazioni di diritti e tassi su legni battenti la propria bandiera. In secondo luogo l'autore si chiede, così come è successo per il caso di Le Seurre, se una volta ammesse le lettere patenti dei consoli che espressamente non esigono altra condizione che di conformarsi «*en général à l'usage établi dans le pays*», ci si privi in mancanza di un trattato apposito del diritto di specificare meglio tali condizioni del decreto di *exequatur* concesso ai successori. Il terzo nodo da sciogliere riguarda l'estensione delle consuetudini concesse ad altre nazioni

per quei consoli cui viene accordata la sola clausola di conformarsi agli usi del paese in cui risiedono. L'ultima questione si concentra sull'equilibrio tra i privilegi che un Governo «*sage et éclairé*» può concedere ai consoli delle nazioni straniere senza ledere la propria giurisdizione sul territorio, «*en combinant les vues d'une bonne police avec les égards que les souverains se doivent réciproquement*».

Alle problematiche poste in campo nell'*incipit* della memoria Montagnini non risponde in maniera puntuale, ma costruisce un percorso che procede dal generale al particolare, per arrivare ad alcune note funzionali a un eventuale regolamento in materia di "diritto consolare". Il funzionario sabauda suddivide il testo in tre sezioni in cui considera innanzi tutto l'istituto consolare in rapporto al diritto delle genti, per passare poi ad analizzare le principali esperienze europee, e concludere con gli usi adottati nei porti sabaudi.

La prima sezione della memoria è dedicata alla figura del console delle nazioni all'interno della cornice del diritto delle genti ed è altresì la più sintetica. La riflessione generale condotta da Montagnini trova un filo conduttore nell'opera di Emer de Vattel, la cui circolazione negli spazi sabaudi influenza non solo (e non tanto) i dibattiti intellettuali e accademici, quanto – piuttosto – la prassi e le azioni di governo (soprattutto in ambito diplomatico)²⁹. Non è un caso, quindi, che le opere di Vattel siano presenti nella biblioteca personale di Luigi Malabaila a Vienna, luogo in cui – con tutta probabilità – il futuro conte di Mirabello ha avuto modo di conoscere e fare proprio il pensiero del filosofo originario del principato di Neuchâtel e dei maggiori autori dello *ius publicum*³⁰.

Vattel evidenzia che i consoli, a differenza dei diplomatici, non hanno i connotati tipici di un ministro pubblico e perciò «le Souverain qui le reçoit s'engage tacitement [...] à lui donner toute la liberté et sûreté nécessaire»³¹. Facendo leva su questo carattere pattizio, Montagnini afferma nella sua memoria che l'ammissione in un determinato porto dei consoli delle nazioni non avviene in forza del diritto delle genti, ma semplicemente in nome di una volontà graziosa del sovrano che, attraverso uno specifico accordo tra Stati, concede al singolo console di svolgere le sue funzioni.

Mais dès qu'on les admette, il est natures qu'on doit les considérer comme des personnes chargées de la part de leur souverain de la Commission particulière de veiller aux intérêts des marchands de leur nation; mais qui n'étant pas ministres publics, ils ne s'auraient en prétendre les prérogatives, ni avoir part aux privilèges du droit de gens, et moins encore, sans un traité exprès, être exempts de la jurisdiction [sic] du souverain, chez qui ils résident, ni pour le civil, ni pour le criminel³².

A corroborare questa tesi, prevalente nella dottrina della prima metà del Settecento, Montagnini richiama all'attenzione le tesi di Abraham de Wicquefort, di Cornelius van Bynkershoek e di François de Callières. Il primo, molto presente nella memorialistica sabauda, inserisce i consoli tra i *Ministres du second ordre*, ma ne evidenzia il loro carattere "privato"³³. Il secondo, trascritto pressoché alla lettera da Montagnini nella traduzione in francese di Jean Barbeyrac, sottolinea come anche in una realtà commercialmente attive come le Province Unite, dove per consuetudine i consoli tendono a godere «des privilèges du Droit des Gens»³⁴, questo avviene in forza di convenzioni specifiche, «mais non pas jusqu'à les mettre entièrement à cou-

vert de toute Jurisdiction du pais»³⁵. Per tali ragioni, la particolare natura di rappresentanti commerciali di paesi esteri e arbitri di contese tra soggetti della medesima *natio* non dispensa i consoli dal conformarsi al diritto del paese presso il quale esercitano la professione né li esime dal ricadere sotto la giurisdizione delle magistrature competenti per il luogo della loro residenza d'elezione³⁶. In *De la manière de négocier avec les souverains*, de Callières aggiunge che soltanto «dans les échelles du Levant», i consoli vengono considerati come ministri pubblici, per favorire e sviluppare i commerci con l'Asia e l'Africa. Tuttavia, sottolinea Montagnini, anche nei porti levantini tale considerazione si basa unicamente su espliciti privilegi e convenzioni e non sui principi generali del diritto delle genti.

È dunque solo in forza di particolari accordi tra sovranità differenti che i consoli delle nazioni possono assumere incarichi di natura giurisdizionale. Lo stretto legame tra la sovranità e lo *ius legationis*, in cui rientra in qualche modo l'istituto consolare, viene indagato da Leibniz nel *De jure suprematus ac legationibus principum Germaniae*. Egli infatti, considerando la sovranità come un concetto storico frutto – in parte – del riconoscimento esterno degli altri potentati, evidenzia come ogni *legatus* partecipi della suprema potestà data in capo al proprio sovrano e di conseguenza goda del diritto delle genti che lega gli Stati³⁷. Per tale ragione il filosofo di Lipsia identifica le funzioni giurisdizionali dei consoli delle nazioni come espressione di un potere delegato e, conseguentemente assimilabile a quello svolto da un ministro pubblico³⁸. Tuttavia Montagnini, riprendendo una nota di Barbeyrac al testo di Bynkershoek³⁹, distingue la particolare giurisdizione sui

mercanti data in capo ai consoli, dalla capacità di rappresentare il proprio principe in una realtà straniera. Ponendo in essere tale distinzione, vengono così meno le qualità di ministro pubblico e, di conseguenza le prerogative concesse a tale figura dal diritto delle genti.

Reso esplicito il carattere "privato" dei consoli delle nazioni e la necessità della sussistenza di specifici accordi in merito alle loro funzioni e prerogative, il giurista-burocrate sabaudo ritorna a Vattel che, a differenza degli autori citati poc'anzi, parla più diffusamente dell'istituto consolare, ponendo l'accento sulla sua natura commerciale⁴⁰. Oltre a risultare completo e puntuale, il testo dello svizzero è del tutto funzionale allo scopo per cui la memoria è stata richiesta, ovvero mostrare i punti di forza della posizione sabauda contro le (vere o presunte) pretese del console francese a Nizza. Montagnini, infatti, appropriandosi di alcuni concetti espressi da Vattel afferma che in virtù del solo diritto delle genti non esiste alcun obbligo di ammissione dei consoli e — di conseguenza — lo Stato che desidera averne deve procurarsene il diritto attraverso trattati di commercio. Inoltre, pur valorizzandone la specifica funzione di sostegno al commercio quale elemento connaturato allo stesso genere umano, i consoli non possono rivendicare prerogative, né beneficiare dell'inviolabilità e dell'indipendenza di cui godono i ministri pubblici. Essendo, però, attribuita ai consoli la facoltà di conoscere e dirimere in maniera sommaria le liti tra padroni, negozianti e marinai della propria nazione, è necessario che la giustizia del luogo di residenza non interferisca nello svolgimento di questa funzione. Tuttavia l'esercizio di questa giurisdizione non è privativa,

ma cumulativa col giudice ordinario che ha completa autorità in materia criminale, salvo la «bonne intelligence» di rinviare al proprio sovrano chi commette un reato in un porto straniero.

D'altra parte nel testo di Vattel è esplicito il fatto che i consoli in qualità di incaricati d'affari da parte di un Sovrano «il doit jouir jusqu'à un certain point de la protection du Droit des Gens»⁴¹, perciò il Sovrano ospitante «s'engage tacitement» a offrire a essi tutta la libertà e la sicurezza necessaria, altrimenti l'ammissione sarebbe «vaine et illusoire». Tuttavia, è sempre meglio delineare le funzioni e i poteri dei consoli a partire da un trattato di commercio. In assenza di un accordo esplicito, le regole sono dettate dalle consuetudini del luogo. In forza di queste proposizioni, ritornando alla vicenda da cui la memoria ha tratto origine, Montagnini conclude la prima sezione in questo modo:

Il n'est donc pas de même lorsqu'en admettant le Consul on lui impose la condition de se conformer aux usages du pays, où il doit résider; ou bien dans le décret de l'exequatur de ses patentes en lui prescrit clairement: de ne point s'écarter de l'usage du pays, qui ne lui accorde aucune jurisdiction [sic], d'être soumis aux ordonnances et à la jurisdiction [sic] du souverain du territoire; de ne point exiger des droits arbitraires des vaisseaux et bâtiments; de présenter les tarifs de son maitre pour qu'en conformité des usage établis on puisse observer aux abus, enfin de se borner à veiller aux intérêts des marchands sujets de son maitre, pour faciliter et protéger leur négoce, ce qui fait le vrai objet de l'institution de l'office de Consul, pour lequel en vue d'en remplir convenablement les fonctions il est autorisé par le décret même de l'exequatur à demander toute liberté et toute la sureté nécessaire⁴².

4. La dottrina prevalente nel XVIII secolo, sinteticamente sottolineata nella memoria, non ammette i consoli delle nazioni tra i ministri pubblici e, conseguentemente, non accorda loro alcun carattere giurisdizionale se non in forza di espliciti accordi inter-statali. Non stupisce quindi che Montagnini dedichi larga parte della sua memoria alla prassi, suddividendo l'analisi tra i privilegi «que la coutume des différentes nations accorde aux Consuls» e gli usi e regolamenti particolari usati negli Stati di Sua Maestà il re di Sardegna. Evitando di considerare puntualmente le singole realtà descritte, oggetto del rinnovato interesse per l'istituto consolare in età moderna, in questa sede ci si limita a offrire qualche spunto di riflessione utile a comprendere l'apporto offerto da Montagnini al dibattito interno alle segreterie sabaude.

Gli esempi portati dal funzionario-giurista sabaudo sono la Lega anseatica, da cui viene fatto dipendere il *modus agendi* degli Stati generali dei Paesi Bassi; la Sublime Porta, tra cui le capitolazioni poste in essere nel regno di Francia nel 1604, 1673 e 1740 e il trattato di Passarowitz del 1718⁴³; alcune realtà italiane, tra cui le repubbliche di Genova e Venezia, i regni di Sicilia e Napoli. Montagnini si sofferma poi su tre documenti relativi alle corti borboniche: la già citata *Ordonnance maritime* del 1681, il *Règlement* del 1720 sui consoli francesi nei porti d'Italia e la convenzione franco-spagnola sui consoli siglata il 13 marzo 1769, da cui l'autore ricava una riflessione conclusiva.

Non vengono dunque considerate norme in materia consolare e prassi d'uso nei porti europei antecedenti al XVII secolo. Eppure l'istituzione consolare ha conosciuto un notevole sviluppo già nel basso medio-

evo. Si pensi, ad esempio, alle capitolazioni poste in essere dalle repubbliche marinare italiane, all'impulso dato all'istituzione dalle città-stato della Lega anseatica⁴⁴ e ai primi "codici" marittimi, tra i quali si ricordano la *Tavola di Amalfi*, i *Rôles d'Oléron* e, soprattutto, il *Consolato del mare* edito nel 1484, frutto della lunga attività dell'omonima magistratura di Barcellona⁴⁵. Nel Cinquecento il console acquisisce la funzione di assistere e proteggere i connazionali nelle piazze commerciali straniere di fronte alle autorità locali, trasformando – non senza difficoltà – un'istituzione di natura corporativa in una realtà di derivazione statale. Persa la funzione giurisdizionale nel corso del XVII secolo, i consoli delle nazioni mantengono il legame con le istituzioni del proprio paese, tutelandone gli interessi commerciali e assistendo gli interessi dei connazionali⁴⁶. Lo sviluppo dei commerci che si verifica a partire dalla metà del Settecento costringe gli Stati a riconsiderare l'istituzione consolare, delineandone meglio i confini secondo i dettami dello *ius publicum*.

La dottrina, però, come si è avuto modo di sottolineare in precedenza, si limita a fornire linee guida per condurre negoziazioni diplomatiche e realizzare trattati tra Stati secondo principi razionali, seguendo tanto un diritto delle genti che reperisce i suoi fondamenti nella plurisecolare *traditio*. È dunque necessario collocare in un ordine razionale le regole – più o meno risalenti nel tempo – dell'ordine internazionale, alla cui base non stanno norme coattive, ma principi.

Montagnini, sulla scia degli autori di diritto pubblico da lui citati, tende a evidenziare un quadro giuridico continentale dominato dal pluralismo delle fonti e dal-

le forti incertezze concettuali che rendono impossibile una descrizione univoca e certa delle funzioni consolari. Come testimonia-to dalla stessa memoria presa in analisi, le consuetudini locali e specifici trattati, come la Convenzione del Pardo del 1769, si rivelano tra loro interdipendenti e costringono tanto i diplomatici, quanto le istituzioni statali a compiere sforzi interpretativi per dare al singolo trattato (o convenzione) un concreto sistema di garanzie affinché lo stesso venga adempiuto.

Non meraviglia perciò che in questa seconda sezione della memoria l'autore faccia riferimento esplicito al capo VI del terzo libro *Tractatus politico-juridicus de iure mercatorum et commerciorum* del giurista tedesco Johann Marquart⁴⁷, in cui si trattano dei giudici e dei consoli dei mercanti, e – soprattutto – alla seconda edizione del *Droit public de l'Europe* di Gabriel Bonnot de Mably. L'Abbé si muove su un piano di storia diplomatica per andare a evidenziare come il nucleo originario del diritto pubblico sia la coscienza dell'Europa come «unico organismo politico»⁴⁸. Pur rimanendo distante dal processo di moralizzazione della politica ipotizzato da Mably⁴⁹, Montagnini concorda sul fatto che la svolta della modernità politica vada ricercata negli anni della Guerra dei Trent'anni e nei trattati continentali di Westphalia (1648) e dei Pirenei (1659). Se dunque, come ha scritto Federico Chabod, «l'Europa costituisce, dal secolo XVI in poi, un tutto politico, in cui una parte è necessariamente legata alle altre da un reciproco e continuo influsso»⁵⁰, anche le consuetudini sui consoli delle nazioni hanno degli elementi comuni per che rappresentano la cornice su cui si muovono le norme dei singoli Stati.

5. Nella terza sezione della memoria Montagnini passa a considerare le consuetudini sabaude in materia consolare così come sono venute a consolidarsi a partire dalla metà del XVIII secolo.

Tralasciando le vicende dell'isola di Sardegna, esterne al discorso portato avanti dal funzionario sabaudo e perciò considerate in maniera sintetica, è interessante notare come Montagnini non prenda le mosse dagli editti sul porto-franco del 1613 e 1626 che prevedono e, in qualche modo, normano la presenza di consoli delle nazioni straniere nella rada di Villafranca e nella spiaggia di Nizza, ma si basi pressoché esclusivamente sugli usi e costumi venuti a formare a partire dall'editto del 1749 e dalle successive istruzioni del 1754. La ragione di questa scelta è da ricercare nel peso decisivo che assume la consuetudine e la prassi di governo nelle questioni consolari, evidenziata dall'autore nella parte generale. Infatti, nonostante vi siano state numerose tensioni tra le autorità sabaude e quelle straniere in merito all'istituzione del porto-franco e, soprattutto, al pagamento del pedaggio di Villafranca⁵¹, prima dell'intervento normativo di Carlo Emanuele III erano presenti sulla piazza di Nizza soltanto tre consoli stranieri (un inglese, un genovese e un maltese) la cui funzione, però, «se rédusaient à peu de choses on ignorant presque l'emploi»⁵².

Dopo aver "rinnovato" il porto-franco, in continua correlazione con gli atti posti in essere dal duca di Savoia Carlo Emanuele I nei primi anni del XVII secolo, il 15 luglio 1750 Carlo Emanuele III riorganizza il Consolato del mare di Nizza⁵³. Il giorno successivo lo stesso re di Sardegna invia alla stessa magistratura un'istruzione in cui si sottolineano tre punti controversi: i problemi

legati al *dominium maris*, le relazioni con i consoli stranieri e i mezzi da mettere in atto per migliorare il commercio⁵⁴.

A metà del XVIII secolo il re di Sardegna delinea per la prima volta con una certa approssimazione la Corte di Torino intenda per console delle nazioni e quali fossero le sue funzioni, le sue prerogative e i suoi limiti. Nonostante, o – forse – proprio in forza di questa istruzione, la crescita del numero di consoli stranieri residenti a Nizza provoca un discreto aumento della conflittualità con le istituzioni sabaude. Ne è una prova l'intensa attività memorialistica prodotta dalla Segreteria di Stato che rende il testo di Montagnini il punto di arrivo di una lunga e approfondita riflessione.

Tra le carte conservate negli archivi torinesi assume un particolare significato un piccolo fascicolo in cui si sono riuniti insieme diversi brani tratti da «autori di diritto pubblico concernenti i privilegi de' Consoli»⁵⁵. Questa sorta di antologia del diritto consolare offre uno spaccato sintetico della dottrina di riferimento della burocrazia sabauda negli anni in cui Montagnini è chiamato a stendere la sua riflessione. Sono testi ed estratti che non costruiscono alcun percorso ideale, ma assumono la specifica funzione di istruzioni per l'uso interna alla Segreteria di Stato. Non stupisce – quindi – il ritrovare tra le carte *L'Ambassadeur et ses fonctions* di Wicquefort in cui tra i ministri di second'ordine si inseriscono i consoli; il passaggio del capitolo VI sui consoli *De la manière de négocier* di François de la Callières; il *Traité du juge competent* (cap. X, § IV) di Bynkershoek nell'edizione francese del 1723 e un frammento del *Droit public de l'Europe* dell'abbé de Mably. A questi brani presenti nella memoria di Montagnini si uniscono la fundamenta-

le opera di Ugo Grozio *De jure belli ac pacis* nell'edizione tradotta da Jean Barbeyrac⁵⁶; il testo dell'*Ordonnance de la marine* del 1681 e l'omonima voce del *Dictionnaire universel de commerce* di Jacques Savary des Brûlons; il capitolo sui consoli de *Le Ministre public dans les cours étrangères* di Jean de la Sarraz du Franquesnay definito però da una glossa a margine un autore «peu estimé». E ancora si ritrovano le *Ponderazioni sopra le contrattazioni marittime* pubblicate nel 1692 dal giureconsulto genovese Carlo Targa e rieditate nel 1750, dove si sottolinea che «la giurisdizione di questi Consoli è consuetudinaria, e si estende solo fra persone di loro Nazione non domiciliati nel Paese in cui risiedono; e per controversie accidentali insorte per negozi, o traffichi, ultra o citra mare, fra genti di sua Nazione»⁵⁷. Non vi sono invece testimonianze del *De iure mercatorum* di Marquart e, soprattutto, non v'è traccia dell'opera di Vattel che a quell'altezza cronologica circola già nella capitale sabauda. È altresì presente il passaggio delle *Institutions politiques* di Jakob Friedrich von Bielfeld in cui si afferma che:

Les Consuls sont des espèces de Résidens [sic] que les Puissances Commerçantes, grandes et petites, envoient [sic] dans les principaux Ports de Mer de l'Europe, de Levant, de l'Afrique, et autres parties du Monde, pour y faciliter le Négoce, protéger la Navigation et les Marchands de leur Nation. Ils sont munis, à cet effet, de Lettres de Créance, et jouissent par-là de la sûreté du Droits de Gens, sans pouvoir cependant prétendre à d'autre distinctions. On choisit, ordinairement, pour cet office des Marchands bien accrédités, ou d'autres personnes qui entendent parfaitement le Commerce, les Loix et usages de la Mer⁵⁸.

Pur non citando direttamente il barone prussiano, Montagnini è ben consapevole che per dirimere la controversia con il

console della nazione francese è necessario basarsi sull'uso praticato a Nizza in merito all'*exequatur* delle lettere patenti dei singoli supplicanti. Infatti, in forza della normativa regia del 1750, i consoli muniti di dette lettere di presentazione o istruzioni vergate dal proprio sovrano devono venire accettati da Torino con regie patenti come persone grate e venire registrati nella segreteria del Consolato di Nizza. Se non sono stipendiati dallo Stato di appartenenza, come avviene per i consoli di Francia, essi possono riscuotere il 2% del valore delle merci contrattate dai loro connazionali. Oltre alle già citate – e controverse – facoltà giurisdizionali, le altre funzioni dei consoli delle nazioni sono: «proteggere e soccorrere quelli della propria nazione»⁵⁹, mantenere un registro di i connazionali coinvolte in azioni negoziali o navali nei porti dipendenti da Nizza e inviare a Torino una relazione annuale; fare un inventario dei beni lasciati da un negoziante della propria nazione morto nelle piazze sabaude. Infine il segretario del consolato deve tenere un registro in cui sono segnate «le deliberazioni ed atti del Consolato, le carte di assicurazione, i contratti che riceve, le polizze di carico al medesimo consegnate da' marinari o negozianti, li testamenti ed inventari delle cose lasciate da' defunti, o raccolte da' naufragi, ed i processi sì civili, che criminali»⁶⁰.

Il quadro normativo così come delineato dalla Corte sabauda risulta essere alquanto lacunoso, tanto che Montagnini evidenzia come, da subito, il continuo rimando inserito nelle patenti di nomina dei consoli alle piuttosto esigue consuetudini locali abbia portato a numerose frizioni tra i mercanti stranieri e i propri consoli. Questi ultimi – infatti – son accusati di richiedere dei dazi eccessivi senza rispettare alcuna re-

gola prefissata. Per ovviare a tale problema il Senato di Nizza il 26 maggio 1752 decreta che per ottenere l'*exequatur* è necessario presentare la tariffa dei dazi insieme alle lettere patenti. Inoltre, scrive Montagnini

En même tems [sic] réfléchissant le sénat que nonobstant l'usage constamment pratiqué jusqu'alors de regarder les Consuls comme sujets tant pour le réel, que pour le personnel à la jurisdiction [sic] des magistrats du pays; de les obliger en cas de procès à admettre les serviteurs de justice; de ne reconnaître en eux aucun privilège, ni prérogative, ni aucune jurisdiction [sic] propre, pas même sur les marchands de leur nation, qu'autant qu'il plait au souverain du territoire de leur accorder; que nonobstant dis-je, tout cela il pourrait avec le tems [sic] s'y glisser aussi des abus à cet égard, le sénat prit la résolution de constater toujours plus ces usagers en les spécifiant dans les décrets d'*exequatur*, qu'il expédia depuis l'année 1756 jusqu'à présent⁶¹.

A partire dalla fine degli anni Cinquanta aumenta esponenzialmente l'attenzione delle istituzioni sabaude nel processo di nomina dei consoli delle nazioni nei propri porti. La presenza nelle lettere patenti vergate da sovrani stranieri di clausole particolari volte ad allargare le maglie della normativa sarda vengono sono determinanti ai fini della concessione dell'*exequatur* «al punto che l'omissione o l'incompletezza delle prime determinava la sospensione del secondo»⁶².

Sono proprio queste condizioni che limitano l'esercizio delle funzioni consolari che vengono contestate dal nuovo console di Francia, il quale, in forza delle norme e delle convenzioni transalpine, «a prétendu de faire un sujet de griefs contre le Sénat de cette ville». Egli, infatti, ostinatamente si rifiuta di revocare il decreto di *exequatur* concesso dalla magistratura sabauda secondo le «conditions accoutumées», in quanto

– a suo dire – non sono stati rispettati né i principi del diritto pubblico, né della consuetudine. Tuttavia conclude Montagnini:

L'on est trop persuadé de l'équité et de la droiture des inventions de sa majesté très-Chrétienne pour douter un moment qu'étant informée au juste de cette affaire, elle ne convienne aisément, que le sénat de Nice en exprimant dans son décret, et exigeant l'observance des usages établis, et constamment pratiqués jusqu'ici la ville et port franc, loin de blesser aucunement le droit de gens, ni la coutume, n'a fait qu'en suivre les traces légitimes⁶³.

6. Carlo Ignazio Montagnini combinando i principi generali del diritto delle genti con le consuetudini delle diverse *nationes* e gli usi degli Stati sabaudi conclude la sua memoria affermando che il mancato exequatur concesso dalla Corte sovrana rientra pacificamente nell'ampio spettro delle azioni legittime che essa può compiere. Tuttavia, per meglio difendere la posizione della magistratura nizzarda, lo stesso burocrate si sente autorizzato a consigliare al suo sovrano di licenziare un regolamento generale che consolidi, allargandone le stringenti maglie, la normativa in materia consolare, senza stravolgerla «en combinant avec prudence les vues d'une police éclairée, et du bon ordre avec les égards que les souverains se doivent réciproquement»⁶⁴.

A partire da quanto si pratica nei porti di Spagna, Francia, Inghilterra, Napoli, Genova e Venezia Montagnini offre al suo sovrano una bozza di regolamento in quattordici articoli da attuarsi per il porto di Nizza e le sue dipendenze. Seguendo un'impostazione mutuata dagli autori di diritto pubblico settecenteschi, il burocrate sabaudo non produce un insieme di formule gene-

rali e astratte, che sarebbero state piuttosto fragili per mancanza di un'autorità premiente, ma offre un elenco di buone pratiche da mettere in atto nei confronti dei consoli stranieri, a partire da elementi derivati dalle tradizioni locali.

Tra queste prassi, a partire dal riconoscimento come espressione di convenzioni tacite, Montagnini inserisce il principio di reciprocità, discostandosi – almeno in parte – dalla *consuetudo* sabauda. Nell'istruzione al Consolato del 1750 infatti, parlando delle franchigie dei consoli viene sottolineato che i consoli soggiacciono tanto per le cause civili quanto per quelle criminali, «se non è altrimenti convenuto, oppure osservato reciprocamente»⁶⁵. A partire da ciò Montagnini pone come secondo articolo della bozza di regolamento:

En vertu du droit équitable du réciproque, les Consuls étrangers jouiront dans les états du Roi de tous les privilèges et franchises, dont jouissent les Consuls de Sa Majesté Résident dans les états des autres souverains respectifs, et il suffira qu'il en résulte au sénat de Nice pour obtenir un égal traitement à tous égards⁶⁶.

Si estende dunque il principio di reciprocità a tutti i consoli delle nazioni in virtù del trattamento riservato ai consoli di Sua Maestà il re di Sardegna nelle piazze commerciali estere, non solo in presenza di un esplicito trattato con uno Stato estero. L'estensione avrebbe creato non pochi grattacapi alle magistrature nizzarde in quanto avrebbe dovuto concedere l'exequatur richiesto dal console Le Seurre e ampliare la capacità giurisdizionale in capo ai consoli degli Stati borbonici e alle potenze marittime come Olanda e Gran Bretagna.

In ogni caso la Corte di Torino non intende dotarsi di un regolamento specifico sulle prerogative e sulle funzioni consolari.

Esse sono volontariamente lasciate all'incertezza della consuetudine e della *traditio*, perché così non è necessario accordare nuove e più "fastidiose" franchigie ai consoli delle nazioni straniere e vicenda del console francese resta sospesa fino alle vicende rivoluzionarie⁶⁷. Nonostante la carica consolare continui a non attribuire alcuna immunità o franchigie personali, sul finire del Settecento ottiene l'interesse di molti mercanti che vivono e operano nei porti sabaudi in ragione del prestigio sociale che riveste. Per tale ragione, grazie alla ripresa generale dell'istituto consolare avvenuta in forza di una produzione normativa tesa a meglio delinearne le attribuzioni e prerogative e, contemporaneamente, a un rinnovato interesse sabauda per la politica economico-commerciale, a partire dagli anni Settanta del XVIII secolo esplode il numero di consoli presenti a Nizza. Va da sé che la relativa importanza della piazza commerciale sabauda faccia preferire la nomina a console di un mercante locale, piuttosto che l'invio *in loco* di un console *ad hoc* e gli stessi re di Sardegna, pur senza mai sancirlo, prediligono e favoriscono i propri regnicoli, guardando per contro con sospetto i forestieri.

La riflessione settecentesca prodotta dalle Segreterie sabaude, di cui è parte la memoria di Carlo Ignazio Montagnini, non arriva quindi a produrre una vera e propria cornice dottrinale e normativa sintetica applicabile automaticamente ai singoli casi senza l'intervento diretto della Corte di Torino. Ciononostante essa, se considerata per quello che è stata, piuttosto che per quello che avrebbe dovuto essere, lascia trasparire una *civilisation étatique*⁶⁸ particolare, in cui pragmaticamente convivono istanze tradizionali con esigenze d'innovazione, ancora in parte da studiare.

L'orizzonte politico e ideale muta infatti soltanto con la Restaurazione post-napoleonica quando, in forza dell'annessione di Genova e dell'intenso lavoro di ridefinizione istituzionale che si registra negli anni di "esilio" della corte sabauda a Cagliari, viene stilato il *Regolamento di Sua Maestà per i consolati in paese estero*⁶⁹, che codifica l'istituto consolare armonizzandolo con il sistema diplomatico.

- ¹ C. Rosso, B.A. Raviola, F. Varallo (a cura di), *Spazi sabaudi. Percorsi e prospettive della storiografia*, Roma, Carocci, 2018.
- ² L. Bulferetti, *Il principio della «superiorità territoriale» nella memorialistica piemontese del secolo XVIII*. Carlo Ignazio Montagnini di Mirabello, in *Studi in memoria di Gioele Solari*, Torino, Rame-la, 1954, pp. 153-218; D. Beales, T.J. Hochstrasser, *Un intellettuale piemontese a Vienna e un'inedita storia del pensiero politico (1766)*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XCI, n. 1, 1993, pp. 247-309; V. Tigrino, *Istituzioni imperiali per lo stato sabaudo tra fine dell'antico regime e Restaurazione*, in M. Schnettger, M. Verga (a cura di), *L'Impero e l'Italia nella prima età moderna/ Das Reich und Italien in der Frühen Neuzeit*. Bologna/Berlino, il Mulino/Duncker & Humblot, 2006, pp. 179-240.
- ³ A.A. Volonnino, *La fabbrica del remagnanimo. L'arte e la storia nel progetto politico di Carlo Alberto*, in «Il Risorgimento. Rivista di storia del Risorgimento e di Storia Contemporanea», n. 1, 2017, pp. 27-62.
- ⁴ G. Ricuperati, *Gli strumenti dell'assolutismo sabaudo: Segreterie di Stato e Consiglio delle Finanze nel XVIII secolo*, in «Rivista Storica Italiana», CII, n. 3, 1990, p. 853.
- ⁵ A. Pennini, *Giovanbattista Lorenzo Bogino, un giurista a servizio della «pubblica felicità»*, in M. Ortolani, B. Decourt-Hollender, O. Vernier (contributions réunies par), *Les juristes des États de Savoie (XVI-XIX^e siècles). Entre modèles nationaux et science européenne*, Nice, Serre editeur, 2018, pp. 127-143.
- ⁶ V. Ferrone, *La Nuova Atlantide e i Lumi. Scienza e politica nel Piemonte di Vittorio Amedeo III*, Torino, Albert Meynier, 1988, p. 24.
- ⁷ A. Ruata, *Luigi Malabaila di Canale. Riflessi della cultura illuministica in un diplomatico piemontese*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1968; J. Bajer, *Correspondance du roi Stanislas-Auguste et de Luigi Malabaila di Canale (1765-1773)*, Warszawa, Instytut Historii PAN, 2020.
- ⁸ Cfr. M. Bellabarba, A. Merlotti (a cura di), *Stato sabaudo e Sacro Romano Impero*, Bologna, il Mulino 2014.
- ⁹ V. Tigrino, Montagnini, Carlo Ignazio, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. LXXV, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 2011, pp. 749-750.
- ¹⁰ Archivio di Stato di Torino (d'ora in poi AST), Corte, Cerimoniale in Materie politiche per il rapporto all'interno, Ambasciatori e inviati, m. 1, f. 14.2, *Mémoire touchant les franchises des Ministres étrangers, dressé par Monsieur Montagnini chargé des affaires de Sa Majesté auprès de la Cour de Vienne en 1772*.
- ¹¹ D. Frigo, *Principe, Ambasciatori e «jus gentium»*. L'amministrazione della politica estera nel Piemonte del Settecento, Roma, Bulzoni, 1991, pp. 247-252.
- ¹² AST, Corte, Contado di Nizza in Paesi, Consoli stranieri, m. 1 d'a., f. 29, *Memoria compilata dal Conte Montagnini circa li Dritti, e Privilegi spettanti alli Consoli delle Nazioni Straniere*, 1769.
- ¹³ È la maliziosa definizione che ne dà il segretario di legazione austriaco De Ben nella sua relazione all'imperatore del 1785, in Beales, Hochstrasser, *Un intellettuale piemontese*, cit., p. 273.
- ¹⁴ G. De Gregory, *Istoria della vercellese letteratura ed arti*, parte IV, Torino, Chirio e Mina, 1824, p. 252.
- ¹⁵ A. Mézin, *Le consuls de France au siècle des lumières (1715-1792)*, Paris, Ministère des affaires étrangères, 1997, p. 400.
- ¹⁶ C. Dionisotti, *Notizie biografiche dei vercellesi illustri*, Biella, Amosso, 1862, p. 252.
- ¹⁷ L. Montagnini, *Dell'antica legislazione italiana sulle manimorte*. Memoria di Carlo Ignazio Montagnini, in «Miscellanea di Storia Patria», XIX, n. 4, 1880, p. 115.
- ¹⁸ A. Manno, V. Promis, *Bibliografia storica degli Stati della Monarchia di Savoia*, vol. I, Torino, F.lli Bocca, 1884, p. 106.
- ¹⁹ G. Galli della Loggia, *Cariche del Piemonte e Paesi uniti colla serie cronologica delle persone che le hanno occupate ed altre notizie di nuda istoria dal fine del secolo decimo sino al dicembre 1798 con qualche aggiunta relativa anche al tempo posteriore*, vol. III, Torino, Onorato Derossi, 1798, p. 5.
- ²⁰ M. Aglietti, *L'istituto consolare tra Sette e Ottocento. Funzioni istituzionali, profilo giuridico e percorsi professionali nella Toscana Granducale*, Pisa, ETS, 2012, p. 10.
- ²¹ G. Ricuperati, *Lo Stato sabaudo nel Settecento. Dal trionfo delle burocrazie alla crisi d'antico regime*, Torino, Utet, 2001, pp. 89-153.
- ²² Non è un caso che da Vienna l'ambasciatore napoletano Niccolò De Majo scriva a Carlo III che «avezzo a pescar nel torbido, il re sardo convien al presente segga mutolo spettatore di quel che gli altri fanno». Lettera trascritta in M. Schipa, *Il regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», XXVIII, n. 2, 1903, p. 322.
- ²³ L. Bulferetti, *Sogni e realtà nel mercantilismo di Carlo Emanuele II*, in «Nuova Rivista Storica», XXXIV, n. 1-2, 1953, pp. 62-126.
- ²⁴ M. Bottin, *Nice, port de Piémont. La politique maritime des princes de la Maison de Savoie, 1388-1860, in Le port de Nice des origines à nos jours*, Nice, Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte d'Azur et Académie Nissarda, 2004, pp. 83-101.
- ²⁵ AST, Corte, Contado di Nizza in Paesi, Consoli stranieri, m. 2 d'a., f. 8, *Lettere e Memorie riguardanti due incidenti occasionali dai Consoli di Spagna e di Francia in Nizza*, 1778.
- ²⁶ F.A. Duboin, *Raccolta per ordine di materie delle leggi cioè editi, patenti, manifesti, ecc. emanate negli stati di terraferma sino all'8 dicembre 1789 dai sovrani della Real Casa di Savoia*, tomo 3, vol. IV, libro III, parte 2, Torino, Davico e Picco, 1827, pp. 868-869.

- ²⁷ J. Ulbert, *A History of the French Consular Service*, in J. Melissen, A.M. Fernández (eds.), *Consular Affairs and Diplomacy*, Leiden, Brill, 2011, pp. 303-323.
- ²⁸ A.N. Emanuel, *Les démêlés du Consul de France Le Seurre avec le Consulat de la Mer*, in «Nice Historique», XVII, n. 11-12, 1914, pp. 489-495.
- ²⁹ L. Braidà, *Il commercio delle idee. Editoria e circolazione del libro nella Torino del Settecento*, Firenze, Olschki, 1995, p. 259.
- ³⁰ A. Trampus, *The circulation of Vattel's Droit des gens In Italy: the doctrinal and practical model of government*, in A. Alimento (ed.), *War, Trade and Neutrality. Europe and the Mediterranean in seventeenth and eighteenth centuries*, Milano, Franco Angeli, 2011, p. 230.
- ³¹ E. de Vattel, *Le Droit des Gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des Souverains*, Tome I, Londres, s.e., 1758, p. 283.
- ³² AST, Corte, Contado di Nizza in Paesi, Consoli stranieri, m. 1 d'a., f. 29, *Memoria compilata dal Conte Montagnini circa li Dritti, e Privilegi spettanti alli Consoli delle Nazioni Straniere*, 1769.
- ³³ A. de Wicquefort, *L'Ambassadeur et ses fonctions*, livre I, section V, La Haye, Steucker, 1681, pp. 132-134.
- ³⁴ C. van Bykershoek, *Traité du juge competent des ambassadeurs tant pour le civil, que pour le criminel*, La Haye, Thomas Johnson, 1723, p. 113.
- ³⁵ Ivi, p. 114.
- ³⁶ G. Puddu, *Il commercio marittimo del regno di Sardegna nel Settecento. Riformismo e restaurazione sabauda*, Cagliari, Cuec, 2011, pp. 86-87.
- ³⁷ C. Tommasi, *La ragione prudente. Pace e riordino dell'Europa moderna nel pensiero di Leibniz*, Bologna, il Mulino, 2006, pp. 248-287.
- ³⁸ C. Fürstenerius (G.W. Leibniz), *De jure suprematus ac legationis principum Germaniae*, Amsterdam, Daniel Elzevier, 1677, p. 16.
- ³⁹ «Un prince peut accorder quelque jurisdiction [sic] à un de ses Sujets, sans que cela donne au premier aucune représentation de sa personne à l'égard des Etrangers». *L'ambassadeur et ses fonctions par Abraham de Wicquefort, conseiller aux conseil d'Etat et Privé du Duc de Brunswic Nouvelle édition augmentée des pieces suivantes. Memoires de Wicquefort touchant les ambassadeurs et les ministres publics. Reflexions sur ces Memoires. Discours du meme Wicquefort de l'elecion de l'Empereur, et des Electeurs de l'Empire. Traite du juge competent des ambassadeurs, traduit du latin de Mr. de Bykershoek, president du Haut conseil d'Hollande par Jean Barbeyrac*, Tome II, Amsterdam, Janssons a Waesberge, 1730, p. 63 (nota VI).
- ⁴⁰ «L'un des institutions modernes les plus utiles au Commerce est celle des Consuls», de Vattel, *Le Droit des Gens* cit., p. 282.
- ⁴¹ Ivi, p. 283.
- ⁴² AST, Consoli stranieri, m. 1 d'a., f. 29, *Memoria compilata dal Conte Montagnini* cit.
- ⁴³ C. Ingraio, N. Samardžić, J. Pešalj (eds.), *The Peace of Passarowitz 1718*, West Lafayette, Purdue University Press, 2011.
- ⁴⁴ A. Pichierrri, *Città stato. Economia e politica del modello anseatico*, Venezia, Marsilio, 1997.
- ⁴⁵ E. Maccioni, *Il Consolato del mare di Barcellona. Tribunale e corporazione di mercanti (1394-1462)*, Roma, Viella, 2019.
- ⁴⁶ G. Poumarède, *Le consul dans les dictionnaires et le droit des gens. Emergence et affirmation d'une institution nouvelle (XVI-XVIII siècles)*, in J. Ulbert e G. Le Bouëdec (sous la direction de), *La fonction consulaire à l'époque moderne. L'affirmation d'une institution économique et politique (1500-1800)*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006, pp. 23-36.
- ⁴⁷ J. Marquardo, *Tractatus politico-juridicus de lure mercatorum et commerciorum singulari*, Francoforti, Thomae Mattiae Götzii, 1662, pp. 399-421.
- ⁴⁸ J. Stiffoni, *Utopia e ragione in Gabriel Bonnot de Mably*, Lecce, Millella, 1975, p. 46.
- ⁴⁹ S. Pujol, *Histoire, morale et politique chez Mably*, in M. Brot (sous la direction de), *Les philosophes et l'histoire au XVIII^e siècle*, Paris, Hermann, 2011, pp. 123-148.
- ⁵⁰ F. Chabod, *Storia dell'idea di Europa*, Bari, Laterza, 1961, p. 140.
- ⁵¹ G. Calafat, *Une mer jalouse. Contribution à l'histoire de la souveraineté (Méditerranée, XVII^e siècle)*, Paris, Éditions du Seuil, 2019, pp. 193-226.
- ⁵² AST, Consoli stranieri, m. 1 d'a., f. 29, *Memoria compilata dal Conte Montagnini* cit.
- ⁵³ G.S. Pene Vidari, *Consolati di commercio e Tribunali commerciali, in Dal trono all'albergo della libertà. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna dall'antico regime all'età rivoluzionaria*, Roma, Ministero per i beni culturali ambientali, 1991, pp. 221-254.
- ⁵⁴ M. Bottin, *Le Consulat de Mer de Nice*, in «Cahiers de la Méditerranée», n. 18, 1979, pp. 55-63.
- ⁵⁵ AST, Corte, Contado di Nizza in Paesi, Consoli stranieri, m. 1 d'a., f. 16, *Memorie estratte da diversi autori di diritto pubblico concernenti i privilegi de' Consoli, e la giurisdizione in materia marittima*, 1760.
- ⁵⁶ H. Grotius, *Le droit de la guerre, et de la paix*, Tome II, Basle, Emanuel Thourneisen, 1746, p. 119.
- ⁵⁷ C. Targa, *Ponderazioni sopra la contrattazione marittima*, Genova, Stamperia del Casamara dalle cinque Lampadi, 1750, p. 224.
- ⁵⁸ J.F. Bielfeld, *Institutions politiques*, Tome II, La Haye, Pierre Gosse junior, 1760, p. 176.
- ⁵⁹ Duboin, *Raccolta per ordine di materie delle leggi* cit., p. 869.
- ⁶⁰ Ivi, p. 870.
- ⁶¹ AST, Consoli stranieri, m. 1 d'a., f. 29, *Memoria compilata dal Conte Montagnini* cit.
- ⁶² Puddu, *Il commercio marittimo* cit., p. 91.
- ⁶³ AST, Consoli stranieri, m. 1 d'a., f. 29, *Memoria compilata dal Conte Montagnini* cit.

⁶⁴ *Ibidem.*

⁶⁵ Duboin, *Raccolta per ordine di materia delle leggi* cit., p. 869.

⁶⁶ AST, Consoli stranieri, m. 1 d'a., f. 29, *Memoria compilata dal Conte Montagnini* cit.

⁶⁷ Emanuel, *Les démêlés du Consul* cit., pp. 489-495.

⁶⁸ F. Di Donato, *Sulla civilizzazione statuale*, in «Ragion Pratica», n. 1, 2014, pp. 69-86.

⁶⁹ *Raccolta degli atti del Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna, dall'anno 1814 a tutto il 1832, vol. II, dal 1° gennaio a tutto dicembre 1815 (n. 114 al 276)*, Torino, Tip. Pignetti e Carena, 1842, pp. 876-899.